**Rapporto**

**7993 R** 15 giugno 2021 DECS / DFE

**della Commissione gestione e finanze**

**sul messaggio 12 maggio 2021 concernente la richiesta di un credito lordo di 16 milioni di franchi e netto di 8 milioni di franchi per l’attivazione dei provvedimenti nel settore delle grandi manifestazioni ai sensi della legislazione federale**

1. **RIASSUNTO**

Il Consiglio di Stato propone con clausola d’urgenza (cfr. art. 43 della Costituzione cantonale) questo messaggio a favore di un credito lordo di 8 mio quale importo eventuale, definito “**scudo di protezione**”, a sostegno delle grandi manifestazioni previste nel nostro Cantone. Si tratta di un provvedimento a corollario della decisone della Confederazione che può (Ordinanza COVID-19 eventi pubblici), su richiesta, assumere una parte dei costi degli organizzatori di eventi a precise condizioni, ossia se:

* questi sono di importanza sovracantonale,
* sono autorizzati dal Cantone,
* sono previsti tra il 1° giugno 2021 e il 30 aprile 2022 e
* sono stati annullati, posticipati, o hanno subito riduzione del pubblico di almeno il 30% o senza ristorazione su ordine delle autorità, in forza dei provvedimenti di lotta contro l’epidemia da COVID-19.
1. **BASI LEGALI FEDERALI**

L’art. 11a della Legge Covid-19, approvato dalle Camere federali il 19 marzo 2021, regola i provvedimenti nel settore delle grandi manifestazioni: la Confederazione può, su richiesta, assumere una parte dei costi degli organizzatori di eventi se questi sono di importanza sovracantonale, sono autorizzati dal Cantone, sono previsti tra il 1° giugno 2021 e il 30 aprile 2022 e sono stati annullati, posticipati, o hanno subito riduzione del pubblico di almeno il 30% o senza ristorazione su ordine delle autorità, in forza dei provvedimenti di lotta contro l’epidemia da COVID-19.

Nel corso del mese di maggio 2021 il Consiglio federale si appresta ad approvare delle modifiche dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare inerenti alle manifestazioni con pubblico e ad adottare un’ordinanza che regola l’esecuzione della parte finanziaria dell’art. 11a della Legge COVID-19, la già menzionata Ordinanza COVID-19 eventi pubblici.

Il Consiglio federale intende così offrire un certo grado di copertura del rischio
agli organizzatori di grandi manifestazioni. Potranno quindi essere avviati tutti i lavori preparatori sul piano organizzativo a prescindere dall’incerta evoluzione della situazione epidemiologica.

Con le modifiche dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il Consiglio federale prevede tre fasi di ritorno a una certa normalità nel settore degli eventi e manifestazioni:

* i Cantoni potranno accordare permessi per sperimentazioni pilota che si terranno nel mese di giugno con 300-600 partecipanti; ogni Cantone ne potrà autorizzare al massimo tre. Questi dovrebbero poi servire a stabilire se l’efficacia dei piani di protezione è sufficiente;
* se i risultati saranno soddisfacenti, in una seconda fase, a partire dal 1° luglio, potranno essere autorizzati eventi con un massimo di 3'000 persone, purché siano rispettati severi requisiti relativi alla sicurezza sanitaria;
* nella terza fase, a partire dal 1° settembre, si potranno approvare manifestazioni con fino a 10'000 persone, naturalmente sempre tenendo conto della situazione epidemiologica.

I Cantoni dovranno rivedere le autorizzazioni rilasciate nel caso in cui l’evoluzione epidemiologica della pandemia dovesse peggiorare. Ed è proprio in questa situazione che potrebbe intervenire lo “scudo di protezione” oggetto del presente messaggio in applicazione dell’art. 11a della Legge COVID-19, che interessa solo le grandi manifestazioni. Se esse dovessero essere annullate, posticipate o subire la riduzione del pubblico di almeno il 30% senza ristorazione su ordine delle autorità, gli organizzatori avranno infatti diritto a un’indennità particolare, pensata espressamente per questi grandi eventi.

1. **SITUAZIONE ATTUALE DEGLI AIUTI NELLO SPORT E NELLA CULTURA**

Sulla base dell’art. 12b della Legge Covid-19 e dell’Ordinanza del 18 dicembre 2020 sulla concessione di contributi a fondo perso e di mutui ai club degli sport di squadra di livello professionistico e semiprofessionistico per l'attenuazione delle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 sport di squadra), nel settore dello sport sono attualmente previsti dei contributi a fondo perso che coprono al massimo due terzi delle entrate medie realizzate nella stagione 2018/19. Questo sostegno è limitato allo sport professionistico e semiprofessionistico.

Il Cantone si è impegnato a riconoscere una quota parte pari alla metà delle garanzie richieste (25% del mutuo richiesto) alle squadre professionistiche di hockey su ghiaccio, calcio e pallacanestro per la concessione dei mutui secondo quanto previsto dall’art. 13 cpv. 1 della Legge COVID-19. Le garanzie emesse, pari a complessivi CHF 1'266'255.- a carico del Fondo Sport-toto, hanno la durata di 10 anni e scadranno in ogni caso il 31 dicembre 2030. Qualora non ne venga fatto alcun uso entro detto termine la loro validità decadrà.

Per quello che riguarda il settore della cultura, l’art. 11 della Legge COVID-19 e l’Ordinanza del 14 ottobre 2020 sui provvedimenti nel settore della cultura secondo la Legge COVID-19 (Ordinanza COVID-19 cultura) prevedono un rimborso delle spese per gli eventi annullati o posticipati a causa dei provvedimenti contro l’epidemia fino all’80% del danno subìto.

Nell’applicazione cantonale questi importi sono plafonati a CHF 120'000.- per intervento, rispettivamente CHF 180'000.- se sussiste la compartecipazione di un comune nel pagamento dell’indennizzo. Da notare che i finanziamenti stanziati per le indennità di perdita di guadagno in ambito culturale sono stati oggetto di un progressivo allargamento della casistica, che per esempio nel nostro Cantone oggi si estende anche alle scuole di teatro, danza e musica dove l’insegnamento è professionale. Per coprire le spese cantonali di

questi aiuti in Ticino si fa capo al Fondo Graziano Papa e solo parzialmente al Fondo Swisslos; ciò permette di garantire le risorse sufficienti al Fondo Swisslos per poter erogare i sostegni ordinari annuali alla cultura, importanti in questo periodo di difficoltà.

1. **NUOVE DISPOSIZIONI PER LE GRANDI MANIFESTAZIONI**

La nuova ordinanza di applicazione dello scudo protettivo per le grandi manifestazioni (Ordinanza COVID-19 eventi pubblici), basata sull’art. 11a della Legge COVID-19 e sull’art. 6a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare in via di modificazione, va ad integrarsi nel sistema degli altri aiuti come strumento mirato alle manifestazioni ed agli eventi di grande importanza. Essa prevede che per ogni grande evento l’organizzatore si assuma i costi non coperti in ragione di una franchigia di CHF 30'000.-, oltre ad una quota del 20% del rimanente. La Confederazione si assume metà dei costi sostenuti dal Cantone. La partecipazione ai costi di Confederazione e Cantoni ammonta al massimo a cinque milioni di franchi per evento.

Con questo messaggio urgente il Cantone propone lo stanziamento di uno specifico credito massimo lordo di 16 milioni di franchi per questa situazione particolare considerando che per questi casi non vi è altra possibilità di copertura finanziaria.

Tale credito sarà attivato in caso di bisogno e finanziato per metà dalla Confederazione per coprire i costi generati dalle grandi manifestazioni organizzate ma annullate, posticipate, o che hanno subito riduzione del pubblico di almeno il 30% senza ristorazione a seguito dell’evoluzione della pandemia. I costi a carico del Cantone rappresenteranno in ogni caso la metà delle prestazioni eventualmente erogate. Eventuali contributi delle città, dei comuni e delle lotterie saranno computati nelle quote del Cantone.

Il Consiglio di Stato aveva sollevato alcune criticità nel quadro della consultazione dei Cantoni in merito a possibili provvedimenti a sostegno di manifestazioni pubbliche ai sensi dell’art. 11a della Legge COVID-19, in parte chiariti dalle nuove prescrizioni federali.

Analizzando l’articolo 11a era necessaria una definizione chiara del concetto di manifestazione sovracantonale (“Publikumsanlässe überkantonaler Bedeutung”) considerando come per il Ticino fosse importante includere manifestazioni che non richiamano necessariamente un forte afflusso di pubblico da altri Cantoni ma semmai anche estero vista la vicinanza con la frontiera.

La proposta del Consiglio federale precisa che le manifestazioni con importanza sovracantonale sono gli eventi a cui partecipa un pubblico proveniente anche da fuori Cantone, per cui si è tenuto con to delle specificità ticinesi.

Si trattava anche di chiarire se manifestazioni che durano più giorni possano essere considerate come un evento complessivo oppure debbano essere trattate separatamente, come singoli eventi di più breve durata. Le spiegazioni chiariscono che per le manifestazioni che durano più giorni il numero minimo di persone presenti si applica alle presenze giornaliere; in questo rientrano il pubblico presente, nonché le persone che partecipano come sportivi o artisti, mentre sono esclusi i collaboratori dell’organizzatore e le altre persone che lavorano nell’organizzazione.

Infine, il Consiglio di Stato auspicava la definizione di criteri unici applicabili per manifestazioni culturali, sportive o fieristiche. Nei chiarimenti viene stabilito che in linea di massima si applicano i tre criteri comunicati dal Consiglio federale (autorizzazione cantonale dell’evento e suo assoggettamento allo scudo protettivo, pubblico proveniente anche da fuori Cantone, partecipazione di almeno 1'000 persone al giorno), ma il nuovo art. 6a dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare precisa ulteriori dettagli.

1. **PIANO FINANZIARIO E CONSEGUENZE SULLE RISORSE UMANE**

Il messaggio richiede un credito lordo massimo di 16 milioni da cui dedurre i contributi della Confederazione dell’ordine del 50%. Pertanto gli 8 milioni a carico del Cantone è la variante peggiore prevista e dipenderà dall’evoluzione della pandemia.

Il credito richiesto verrà stanziato in favore del CRB 411, conto 36350003 “Contributi scudo eventi cultura e sport”, e CRB 835, conto 36350009 “Contributi scudo eventi fiere e altre attività”, mentre il contributo da parte della Confederazione verrà accreditato al CRB 411, conto 46300019 “Contributo federale scudo eventi cultura e sport”, e CRB 835, conto 46300020 “Contributo federale scudo eventi fiere e altre attività”.

Per la gestione di questi aiuti si indica la possibilità, qualora fosse necessario, di impiegare personale ausiliario per una spesa massima valutata in 100'000.- franchi.

1. **CONCLUSIONI**

Il nostro Cantone presenta un ricco e variegato programma di eventi di grandi dimensioni che potenzialmente potrebbero essere messe in grave difficoltà se l’evoluzione pandemica dovesse compromettere gli sforzi organizzativi indispensabili alla corretta preparazione dell’evento.

Il Consiglio di Stato è consapevole di questo rischio e del valore turistico, economico, culturale, sportivo e sociale di questi grandi eventi. Per questi motivi, come fatto in passato a proposito di altri aiuti connessi con la pandemia, si è adoperato per predisporre quanto necessario per poter attivare tempestivamente questo “scudo protettivo” così da permettere agli organizzatori di lavorare senza preoccupazioni eccessive.

Per rendere la proposta operativa in modo efficacie è indispensabile che il messaggio, come detto d’entrata, possa essere approvato con urgenza, in modo da entrare in vigore a inizio estate 2021. La clausola d’urgenza (cfr. art. 43 della Costituzione cantonale) permette l’entrata in vigore immediata (cpv. 1) se lo decide la maggioranza dei membri del Gran Consiglio. Considerata la durata del provvedimento federale (fino a fine aprile 2022), la durata determinata di un anno del decreto urgente (durata massima prevista da un decreto urgente cpv. 2) sottoposto alla vostra approvazione non pone problemi.

Per i motivi espressi la Commissione gestione e finanze propone al Gran Consiglio l’approvazione del decreto urgente allegato.

Per la Commissione gestione e finanze:

Bixio Caprara, relatore

Agustoni - Bignasca - Biscossa - Bourgoin -

Durisch - Gianella Alessandra - Guerra -

Jelmini - Maderni - Pamini (con riserva) -

Quadranti - Sirica